

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO PUGLIESE

Oggetto: Art. 21, comma 2, lett. g) della L.R. 24/2013 – sede Rutigliano: Ricorso alla Commissione regionale per l'Artigianato Pugliese avverso provvedimento di rigetto comunica di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane da parte della Camera di Commercio di Bari.
PREMESSA
Il ricorso è stato presentato in data 23/11/2017, acquisito agli atti con prot. n. Raffaele, titolare della ditta
Ai sensi dell'art. 6, comma 5, r.r. 3/2015, i ricorsi alla CRAP sono regolamentati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, Capo I, art. 6, che stabilisce il termine di 90 gg per esprimere la decisione. Il termine scade il 20 febbraio 2018.
L'oggetto dell'istanza riporta "Ricorso avverso rigetto istanza d'iscrizione e inizio attività Albo Artigiani – attività di carrozzeria".
La nota camerale prot. n. 11/2017 fa riferimento alla domanda che il signor ha inoltrato in data vembre 2017 per l'iscrizione dell'attività di carrozzeria e riporta le seguenti motivazioni del diniego: - Non sussistono i requisiti della legge 122/92: l'attività alle dipendenze non è stata interamente svolta nell'ultimo quinquennio.
Con nota prot. n. del 24 novembre 2017 la Sezione Attività Economiche, Artigianali e Commerciali, ha chiesto al Responsabile dell'Albo Provinciale Imprese Artigiane della CCIAA di Bari di fornire ulteriori informazioni e pareri sul ricorso notificato anche alla CCIAA di Bari.
Il signor ha presentato una fotocopia dell'estratto conto previdenziale dell'INPS da cui si evince che ha lavorato dal 01/01/1993 al 11/05/2015 e la fotocopia del parere favorevole all'apertura ed all'esercizio dell'attività di carrozzeria rilasciato il settembre 2015 dall'ASLBA, visto il Decreto di Industria Insalubre.
Il ricorrente evidenzia di aver maturato al settembre 2015 tre anni nell'ultimo quinquennio. L'ufficio ha estratto la visura camerale rilevando che all'interno della società il signor e à amministratore unico e la stessa risulta inattiva.
Il responsabile dell'Albo, con nota Pec n. U del 28/11/17 ha chiarito: "L'idoneità igienico sanitaria è stata rilasciata in data 09.2015; forse, per mera dimenticanza, è stata omessa la presentazione della relativa comunicazione di iscrizione". Inoltre, evidenzia che "l'ipotesi del soggetto che inizia l'attività lavorativa fuori quinquennio e la termina all'interno dello stesso è molto frequente" e ha invitato la Commissione ad un approfondimento specifico sulla circostanza evidenziata.
<u>DECISIONE</u> Preliminarmente la Commissione evidenzia che l'esame del ricorso si limita a valutare unicamente la motivazione di diniego riportata dalla CCIAA, ritenendo sussistente e verificata ogni altra condizione.

www.regione.puglia.it

A

mail: t.lisi@regione.puglia.it - pec: ufficio.fieremercati.regione@pec.rupar.puglia.it



DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO PUGLIESE

ll sig.		con	il	ricorso	alla	Commissione	Regionale	per	l'Artigianato	Pugliese	chiede
'acco	glimento della pro	pria (do	manda d	li iscı	rizione all'Albo	provinciale	dell	e Imprese Art	igiane di B	Bari per
l'attiv	ità di riparazione d	di car	roz	zeria di	auto	veicoli.					

La legge 122/1992, testualmente sancisce, all'art. 7 comma 2, che:

"Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali: a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma".

Dalla documentazione presentata, segnatamente dall'estratto conto Contributivo INPS, si deduce che, in relazione al quinquennio di riferimento ai sensi della citata norma, ossia 2011-2015, il sig. La la lavorato alle dipendenze di varie ditte dal 01/01/1993 al 03/05/2016. Ad avviso della presente Commissione Regionale, la contribuzione previdenziale, pur non sempre piena per l'annualità citata (9 settimane per il 2015,) è in ogni caso sintomatica di una attività lavorativa del tutto sufficiente ad integrare il requisito dell'annualità richiesto dalla legge.

La ratio che ispira la norma è, infatti, quella di aver riguardo all'effettiva professionalità espressa dal richiedente.

Ad adiuvandum, si consideri, peraltro, che la richiesta alla ASL per il rilascio della idoneità igienico-sanitaria di fatto dimostra l'avvio dell'attività di autocarrozzeria dal settembre 2015.

Ne deriva che la data del settembre 2015 può essere considerata dies a quo ai fini dell'applicazione dell'art. 7 comma 2 della legge 122/1992, ma anche per dimostrare di aver svolto l'attività per tre anni nell'ultimo quinquennio (2014/2013/2012) come si può evincere dall'estratto conto previdenziale.

Sussistono, pertanto, gli elementi per accogliere il ricorso e invitare il Responsabile dell'Albo provinciale delle Imprese Artigiane di Bari ad applicare i consequenziali provvedimenti di legge.

La presente decisione è notificata al Sig. Le la Responsabile dell'Albo Artigiani presso la Camera di Commercio di Bari per applicare i consequenziali provvedimenti di legge. A quest'ultimo, inoltre, si rammenta che le decisioni della Commissione regionale diventano linee guida di carattere generale applicabili ad analoghe istanze di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Teresa Lisi

Il Componente Casartigiani Carlo A. Ramunno

Il Componente CNA Antonio Salvatore Trombetta

Il Componente Confartigianato Umberto A. Castellano

Il Componente CGIL Giovanni Nicastri

Il Segretario redigente Pietro Giulio Pantaleo

Bari, 26-01 - 2018

www.regione.puglia.it